

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la concessione di un sussidio per la costruzione  
della sala autopsie annessa al costruendo obitorio - crematorio  
della città di Bellinzona

(dell'8 gennaio 1971)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il Municipio della città di Bellinzona inoltrava, il 2 febbraio 1970, al Consiglio di Stato istanza per la concessione di un sussidio a fondo perso per la costruzione di un obitorio - crematorio nel cimitero di Bellinzona. L'opera in oggetto, osservava il Municipio, supera largamente i limiti degli interessi comunali, assumendo carattere prettamente regionale; inoltre, la costruzione del crematorio consentirà, dopo la recente decisione del Concilio ecumenico, un sicuro incremento della cremazione con relativa minor sottrazione di aree per la costruzione di cimiteri in tutto il Sopraceneri.

Il Municipio, oltre a concedere l'uso della sala autopsie e delle celle frigorifere all'Istituto cantonale di patologia e ad assumersi le relative spese di manutenzione, si impegna a mettere gratuitamente a disposizione dette infrastrutture per i casi d'intervento ordinati dall'Autorità giudiziaria.

Con messaggio 9 agosto 1960, lo scrivente Consiglio di Stato proponeva a questo Gran Consiglio di accordare al Comune di Lugano un contributo massimo pari all'80 % della spesa prevista per il riordino della sala autopsie del cimitero di Lugano, compresa la fornitura e posa di celle frigorifere per la conservazione delle salme.

Dal rapporto 19 settembre 1960 della Commissione della Gestione, si possono desumere i criteri di sussidiamento reputati necessari per l'accoglimento della istanza, ovvero:

- importanza regionalistica dell'opera;
- impegno del Comune di mettere a disposizione gratuitamente la sala delle autopsie e relativi accessori per i casi di intervento ordinati dall'Autorità giudiziaria — è così offerta allo Stato una specifica controprestazione oltre a quella generica di assicurare un servizio pubblico che potrebbe incombere allo Stato stesso —;
- spese di manutenzione della sala e dei rispettivi impianti assunte dal Comune.

Il Gran Consiglio aderiva al messaggio governativo e con decreto legislativo 26 ottobre 1960 autorizzava il Consiglio di Stato a versare al Comune di Lugano un contributo massimo pari all'80 % della spesa preventivata.

I criteri di sussidiamento sopracitati sono, per quanto attiene all'istanza del Municipio di Bellinzona, interamente soddisfatti. Infatti, circa l'importanza regionalistica dell'opera, il perito del ramo, prof. Paolo Riniker, direttore dell'Istituto cantonale di patologia, osserva, in un rapporto al Dipartimento delle opere sociali del 30 settembre 1970, che la regione del Bellinzonese e delle valli settentrionali non dispone finora di un proprio centro per il servizio mortuario con celle frigorifere e sala autopsie e che gli ospedali delle valli non sono sufficientemente attrezzati per eseguire esami anatomico-patologici e devono pertanto ricorrere ai servizi del cimitero di Lugano o dell'Istituto di Locarno (dalle 15 alle 20 autopsie l'anno sono praticate su salme provenienti dal Bellinzonese e valli superiori). Va inoltre osservato che attualmente l'Istituto cantonale beneficia dei servizi di un

assistente patologo che può recarsi, per gli accertamenti necroscopici, nei diversi centri periferici.

La sala autopsie e locali annessi fanno parte dell'obitorio - crematorio della città di Bellinzona, che sorgerà sul prato a sud dell'attuale cimitero. Questa ubicazione ha il pregio di creare un'entrata discreta, e totalmente separata dal cimitero, per la sala autopsie e l'arrivo ambulanze. Il programma è stato sviluppato in collaborazione con l'Ufficio tecnico del Comune di Bellinzona e successivamente con il Dipartimento delle opere sociali. Il progetto definitivo, nelle sue linee generali, intende raggiungere i seguenti scopi :

- a) il carico e lo scarico dell'ambulanza ed anche il relativo collegamento con la sala autopsie devono essere assolutamente discreti ; per questa ragione è stato proposto un muro di cinta attorno al posteggio ;
- b) i servizi a disposizione del patologo (WC e guardaroba) sono facilmente accessibili dalla sala autopsie, mentre quelli del personale (WC, doccia, guardaroba) lo sono dal corridoio ;
- c) la sala autopsie vera e propria è stata progettata secondo quanto previsto all'Istituto cantonale esistente ; gli accessi dell'arrivo ambulanze e quello del corridoio interno sono stati studiati in modo tale da permettere un facile trasporto delle salme ;
- d) le celle frigorifere sono state ubicate nel corridoio, affinché il trasporto delle salme dall'arrivo ambulanze alle celle avvenga senza disturbare chi lavora nella sala autopsie.

Inoltre, alcuni elementi tengono conto della novità del crematorio, al fine di evitare spese irrazionali. Così, ad esempio, i guardaroba per gli aiutanti del patologo sono stati ubicati in modo da poter servire pure agli addetti al crematorio.

Le celle frigorifere, che erano quattro nel progetto primitivo, sono state aumentate a sei, in quanto, dagli addetti al crematorio di Lugano, questa entità è stata indicata come indispensabile. Per razionalizzare la spesa, queste sono state disposte tra sala autopsie e forno crematorio, in modo che possano essere convenientemente utilizzate dai due servizi.

Il prof. Riniker, dopo aver preso visione dei piani e del preventivo, ha espresso la sua piena soddisfazione nel veder considerati i bisogni del servizio autoptico in modo così appropriato e quasi ideale.

Il preventivo per la costruzione della sala autopsie e locali annessi ammonta a Fr. 258.000,— ed è così suddiviso :

#### A. COSTRUZIONE

1. opere da capomastro	Fr. 82.000,—
2. opere da lattoniere	Fr. 4.200,—
3. impermeabilizzazione tetto	Fr. 5.600,—
4. serramenti esterni	Fr. 3.900,—
5. opere da vetraio	Fr. 300,—
6. opere da fabbro	Fr. 3.000,—
7. impianti sanitari	Fr. 5.500,—
8. impianti elettrici	Fr. 16.700,—
9. impianti climatizz. + ventil.	Fr. 24.800,—
10. celle frigorifere	Fr. 35.000,—
11. impermeabilizzazione pavim.	Fr. 1.600,—
12. opere da piastrellista	Fr. 7.000,—
13. pavimento arrivo ambulanze	Fr. 2.200,—
14. serramenti interni	Fr. 1.600,—
15. opere da pittore	Fr. 1.600,—
16. opere in mastice a 2 componenti	Fr. 1.000,—

Da riportare totale Fr. 196.000,—

	Riporto	Fr. 196.000,—	
19. spese per copie ecc.		Fr. 5.000,—	
20. onorari ingegneri		Fr. 13.000,—	
21. onorari architetti		Fr. 20.000,—	234.000,—
<b>B. ARREDAMENTO</b>			
17. arredamento sala autopsie		Fr. 19.000,—	
18. arredamento fisso		Fr. 2.200,—	
	Totale	Fr. 21.200,—	
21. onorari architetti		Fr. 2.800,—	24.000,—
<i>Totale preventivo</i> (aggiornato al 1. aprile 1970)			258.000,—
escluso terreno e strada d'accesso			

Giusta il rapporto del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, Ufficio lavori sussidiati, l'importo sussidiabile ammonta, sulla scorta degli indici di costo del mese di novembre 1970, a Fr. 257.600,—.

Visto quanto esposto e tenuto conto del citato atto legislativo del 26 ottobre 1960, proponiamo a codesto Gran Consiglio la concessione del sussidio nella misura dell'80% della spesa sussidiabile di Fr. 257.600,—, sussidio pari a Fr. 206.080,—, con l'invito a voler dare l'approvazione al disegno di decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :  
A. Crivelli

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un sussidio per la costruzione della sala autopsie annessa al costruendo obitorio - crematorio della città di Bellinzona

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 8 gennaio 1971 n. 1709 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il Consiglio di Stato è autorizzato a pagare al Comune di Bellinzona un sussidio di Fr. 206.080,—, pari all'80 % della spesa sussidiabile di Fr. 257.600,—, per la costruzione della sala autopsie annessa al costruendo obitorio - crematorio della città di Bellinzona.

*Art. 2.* — L'importo di Fr. 206.080,— è a carico del bilancio del Dipartimento delle opere sociali.

*Art. 3.* — Le modalità di versamento del sussidio in una o più rate saranno stabilite con apposito decreto esecutivo. La liquidazione definitiva del sussidio è in ogni caso subordinata al collaudo dell'opera da parte dello Stato.

*Art. 4.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

